



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**137/2016**  
**Ottobre/14/2016 (\*)**  
**Napoli 27 Ottobre 2016**

***Il Ministero dell'Interno con la pubblicazione della Circolare n° 40579 del 3 ottobre 2016 ha fornito precise indicazioni in relazione al rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione per i cittadini stranieri che, al termine del periodo minimo di validità pari ad un anno, se in possesso dei requisiti reddituali, possono richiederne il rinnovo.***

Come noto, la legge 28 giugno 2012, n. 92, modificando l'art. 22, comma 11, del Testo Unico Immigrazione, ha stabilito che il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepito dal lavoratore straniero, qualora superiore.

La norma in esame, pertanto, nel prevedere un termine di validità minima del permesso di soggiorno per attesa occupazione (*id*: un periodo non inferiore ad un anno) non ha posto limiti all'eventuale rinnovo del titolo autorizzatorio conferito per tale motivazione, rendendo possibile, peraltro, da parte dell'interessato, anche il successivo rinnovo nelle annualità successive alla prima concessione.

La **Circolare n° 40579 del 3 Ottobre 2016 del Ministero dell'Interno**, all'uopo, ha chiarito, che le Questure interessate dovranno, in *primis*, verificare la **sussistenza di tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. n°286/1998** per il rinnovo richiesto, ovvero eventuali **motivi ostativi** in ordine alla **pericolosità per l'ordine pubblico** e la **sicurezza dello Stato**. Successivamente, ai fini del rinnovo per attesa occupazione, considerato che trattasi di lavoratore che ha perso la propria occupazione, occorrerà **verificare la sussistenza degli ulteriori requisiti reddituali** di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n°286/1998, ciò a dire che, ai fini della determinazione del reddito, si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

In ogni caso, resta valido il criterio del reddito previsto per il ricongiungimento familiare, ossia **possedere un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare.**

In tale contesto, ha continuato il documento di prassi con riguardo all'accertamento del requisito del reddito minimo, appaiono di interesse, peraltro, le motivazioni recentemente adottate dal **Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella Sentenza n° 2730/2016.**

Il dispositivo, infatti, nel ribadire che **la valutazione sul reddito debba aver luogo anche sotto il profilo prognostico**, enuncia taluni, specifici, criteri in base ai quali, l'Autorità amministrativa, deve compiere la prognosi. In particolare, è detto che si dovrebbe tener conto della natura del contratto di lavoro, anche dei familiari e conviventi, valutando se si tratti di contratto *full time* o *part time*, considerando in tal caso quante siano le ore lavorative, se si tratti di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, prendendo in considerazione in tale ultimo caso la sua durata, al fine di **compiere una prognosi sull'idoneità dei redditi**, corrispondenti al limite previsto dall'ordinamento.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
**Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PDN**